

----- STATUTO -----

----- Titolo I -----

----- Disposizioni generali -----

Art. 1. - E' costituita una associazione denominata Katapult con sede in Firenze.

Art. 2. - L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di:

ricercare, promuovere, produrre e diffondere nuovi linguaggi artistici, multimediali e non con particolare attenzione alla drammaturgia;

diffondere la cultura artistica nel mondo giovanile e non; ampliare la conoscenza della cultura letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; con particolare attenzione ai circuiti non classici, periferici o di ambito provinciale; allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo teatrale e multimediale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura teatrale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale.

Art. 3. - L'Associazione Katapult per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

la creazione, ideazione, produzione ed allestimento di spettacoli ed eventi culturali;

l'attività di formazione del pubblico, in particolare attraverso specifici progetti realizzati dall'Associazione in collaborazione con Istituti Scolastici (corsi per studenti ed insegnanti, spettacoli realizzati all'interno delle scuole pubbliche e private);

la formazione, la collaborazione e l'interscambio con giovani attori, danzatori, registi, scenografi, addetti multimediali (e relative produzioni di spettacoli e materiali audiovisivi);

l'organizzazione di rassegne di spettacoli e/o arti visive;

la fornitura di servizi di promozione ed organizzazione ad altre strutture ed associazioni;

la creazione di una rete di contatti con altre strutture in una rete regionale, nazionale ed europea.

Art. 4. - L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. Lo scioglimento potrà avvenire secondo le modalità delle quali al presente statuto.

Art. 5. - Gli organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea dei soci;


il Consiglio Direttivo;

il Collegio dei Revisori.

----- Titolo II -----

----- I soci -----

Art. 6. - Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, per la loro attività di lavoro o di



studio, sono interessate all'attività dell'Associazione stessa.

Il numero dei soci è illimitato: può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno d'età, indipendentemente dal sesso, nazionalità, appartenenza etnica, fede politica e religiosa.---
L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo.

Art. 7. - Gli associati sono suddivisi in: Fondatori; Ordinari; Onorari.

Sono soci Fondatori i firmatari dell'Atto Costitutivo;-----

Sono soci Ordinari i rimanenti soci;-----

Sono soci Onorari tutti coloro che abbiano acquisito, a giudizio del Consiglio Direttivo, meriti particolari ed eccezionali nei campi di attività riguardanti gli scopi dell'Associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Art. 8. - Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dagli articoli successivi del presente Statuto.

Il socio che intenda recedere dalla Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto al rimborso di alcune delle quote versate all'Associazione.

Art. 9. - I soci sono tenuti a versare all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'Assemblea generale

I contributi devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno, pena la decadenza del socio.

Art. 10 - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall'Associazione.

-----Titolo III-----

-----L'Assemblea dei soci-----

Art. 11. - L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, indipendentemente dal valore delle quote versate.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria e in via straordinaria quando sia necessaria o richiesta dal Consiglio Direttivo o almeno da un quinto degli associati.

Art. 12. - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i

soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta.-----

Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di presenze, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati: la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.-----

Art. 13. - L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio.-----

Art. 14. - L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un Presidente ed un Segretario. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario.-----

Art. 15. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della quinta parte degli iscritti.-----

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e occorre la maggioranza degli associati.-----

Art. 16. - L'Assemblea ordinaria si riunisce ogni anno, entro il mese di aprile, ed ha i seguenti compiti:-----

Approva le linee generali del programma di attività;-----

Approva il rendiconto annuale;-----

Delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;-----

Elegge a maggioranza gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori) alla fine di mandato o in seguito a dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;-----

Nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato-----

Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.-----

-----Titolo IV-----

-----Il Consiglio Direttivo-----

Art. 17. - Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi



membri possono essere rieletti.-----
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione.-----
I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria.-----

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.-----

La carica di consigliere è gratuita.-----

Art. 18. - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere, sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.-----

In particolare il Consiglio:-----

fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;-----

decide sugli investimenti patrimoniali;-----

delibera sull'ammissione dei soci;-----

decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;-----

approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'Assemblea dei soci;-----

stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;-----

conferisce e revoca procure.-----

Art. 19. - Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, che dura in carica per l'intera durata del Consiglio, un Segretario ed un Tesoriere.-----

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora lo richiedano due terzi dei suoi membri.-----

Art. 20. - Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e delibera con l'approvazione della maggioranza dei presenti.-----

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.-----

Le decisioni del Consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario della riunione.-----

Art. 21. - La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal Presidente.-----

-----Titolo V-----

-----Collegio dei Revisori-----

Art. 22. - L'Assemblea generale nomina ogni 2 anni tre

Revisori dei conti.-----
I Revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea generale.-----
Il collegio dei Revisori si raduna almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'Assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio rendiconto consuntivo e preventivo di ogni esercizio.-----
La carica di Revisore è gratuita.-----

-----Titolo VI-----
-----Scioglimento-----

Art. 23. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.-----
La liquidazione dell'Associazione non porta ad alcuna attribuzione o suddivisione del fondo comune agli associati.-----
Qualora vi sia rimanenza attiva questa sarà destinata nelle forme stabilite dall'Assemblea.-----
Le relative spese saranno a carico della Associazione.-----

-----Titolo VII-----
-----Disposizioni generali-----

Art. 24. - Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.-----
F.to: Giampiero Bacci - Irene Cappelli - Massimo Nencioni - Leonardo Orsoli - Silena Santoni - Mauro Zaccariello - Zampini Alessandra - Rosanna Montano Notaio-----

Attesto io sottoscritto Avv. Rosanna Montano, Notaio in
Firenze che la presente copia è conforme all'originale, con-
sta di n. 5 facciate e si rilascia per la parte
Firenze, 23/04/2004

